

Area Definizione delle controversie

DELIBERA N.	17/2015
TITOLO	2015.1.10.4.1
	2013.1.10.21.728
LEGISLATURA	X

Il giorno 14/04/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X FORASASSI E FASTWEB X E VODAFONE OMNITEL X – TELE
TU (GIA OPITEL X)



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6372 – 527.6370 – 527.7664

email definizionecontroversietlc@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il *"Codice del consumo"*;

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)"*, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni*, di seguito *"Regolamento"*;

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*, di seguito *"Regolamento indennizzi"*;

Visto l'Allegato A alla Delibera 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante *"Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249"*;

Vista la delibera Agcom 274/07/CONS, del 6 giugno 2007, recante *"Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso"*;

Vista la delibera Agcom n. 276/13/CONS, dell'11 aprile 2013, recante *"Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche"*;

Viste le delibere Agcom nn. 91/10/CIR, 111/10/CIR, 1/11/CIR;

Viste le Delibere Corecom Emilia-Romagna n. 15/10, Corecom Lazio n. 45/12, Corecom Umbria n. 18/12;

Visto lo *“Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la *“Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”*, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

Visti gli atti del procedimento;

Vista la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio Corecom dr.ssa Primarosa Fini (NP.2015.745);

Udita l’illustrazione svolta nella seduta del 14/04/2015;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell’istante

L’istante contesta la mancata esecuzione della richiesta di recesso nei confronti di Opitel X, oggi Vodafone Omnitel X – Tele Tu (di seguito Tele Tu) e la disattivazione della linea ad opera di Fastweb X Società a socio unico e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG (di seguito Fastweb). In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell’audizione, l’istante dichiara quanto segue:

- di aver stipulato in data 09.09.2010 un contratto con Tele Tu per la fornitura del servizio voce e del servizio adsl e la migrazione dell’utenza;
- di aver accettato in data 18.09.2010 le condizioni più convenienti proposte da Fastweb;
- di aver comunicato il proprio ripensamento rispetto al contratto con Tele Tu e la conseguente disdetta ad entrambi gli operatori tramite fax del 18.09.2010 e a Tele Tu tramite raccomandata a/r del 20.09.2010;
- che, nonostante la manifestazione della propria mutata volontà, i servizi sono stati attivati da Tele Tu in data 05.10.2010;
- di non aver ricevuto risposta ai reclami;

- che il servizio non risultava funzionante e che l'utenza è stata riattivata - in Fastweb ed alle condizioni sottoscritte - solo in data 22.07.2011 a seguito di provvedimento temporaneo emesso dall'intestato Corecom.

In base a tali premesse, l'utente richiede:

- 1) per 291 gg. dal 05.10.2010 al 22.07.2011, a Fastweb l'indennizzo per la sospensione/mancata attivazione/cessazione dei servizi e a Tele Tu l'indennizzo per l'attivazione non richiesta dei servizi;
- 2) euro 300,00 tanto a Fastweb quanto a Tele Tu a titolo di indennizzo per la mancata risposta ai reclami;
- 3) lo storno delle fatture emesse da entrambi gli operatori;
- 4) euro 300,00 a Fastweb ed euro 300,00 a Tele Tu a titolo di rimborso spese (nella misura di euro 150,00 cadauno come rimborso forfettario delle spese sostenute ed euro 150,00 cadauno come rimborso delle spese di procedura);
- 5) eventuali ulteriori indennizzi per i disagi subiti.

2. La posizione degli operatori

La società Fastweb chiede il rigetto delle domande dell'istante e dichiara di aver correttamente rilasciato l'utenza a Tele Tu al ricevimento della richiesta di migrazione e di aver successivamente risolto il contratto, a fronte della notifica di avvenuto espletamento della migrazione. Dichiara inoltre che è onere dell'operatore Recipient (Tele Tu) procedere all'interruzione della migrazione, sulla base del recesso esercitato dall'utente, e di non aver mai ricevuto da tale gestore alcuna notifica di interruzione. Dichiara infine di aver riattivato correttamente l'utenza, alle condizioni contrattuali pattuite con l'utente, in data 22.07.2011 a fronte della richiesta di migrazione inoltrata da Tele Tu il 14.07.2011.

La società Tele Tu chiede il rigetto delle domande dell'istante e dichiara che il diritto di recesso non è stato esercitato dall'utente nei termini di legge e che il reclamo del 13.10.2010 è stato erroneamente inviato alla sede legale. Dichiara inoltre di non aver ricevuto da Fastweb alcuna comunicazione di mutata volontà.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

a) Il caso di specie riguarda il diritto di ripensamento dell'utente nell'ambito della procedura di migrazione OLO to OLO da Fastweb a Tele Tu; più precisamente riguarda gli effetti che l'esercizio del diritto di recesso dal contratto concluso con Tele Tu ha prodotto sulla procedura di migrazione in corso e sarà pertanto esaminato alla luce sia della disciplina a tutela dei consumatori che stipulano contratti a distanza (Codice del Consumo) sia della normativa che disciplina le procedure di migrazione tra operatori di telecomunicazioni (Delibera Agcom n. 274/07/CONS). In data 09.09.2010 l'utente sottoscriveva una proposta di abbonamento con Tele Tu per la migrazione dell'utenza X e l'attivazione dei servizi voce e adsl; successivamente, a fronte di un'offerta migliorativa ricevuta da Fastweb, l'utente decideva di rimanere in Fastweb sottoscrivendo la proposta del gestore ed esercitando il c.d. diritto di ripensamento mediante raccomandata a/r spedita il 20.09.2010 a Tele Tu ed anticipata via fax il 18.09.2010 sia a Fastweb che a Tele Tu. Tuttavia a partire dal 07.10.2010 il servizio veniva sospeso e, nonostante i solleciti, veniva riattivato da Fastweb solo in data 22.07.2011 in ottemperanza al provvedimento temporaneo di riattivazione ex art. 5 del Regolamento del 15.06.2011, con cui l'intestato Corecom disponeva il rilascio dell'utenza ad opera di Tele Tu e la riattivazione ad opera di Fastweb alle condizioni contrattuali sottoscritte il 18.09.2010. L'analisi della documentazione in atti ha evidenziato che l'utente ha esercitato correttamente, nei modi e nei tempi, il diritto di recesso e tuttavia ha subito il pregiudizio derivante dal ritardo nella riattivazione del servizio e dall'indebita sospensione della linea telefonica. In tema di esercizio del diritto di recesso si deve fare riferimento alla norma di cui all'art. 64 del Codice del consumo che prevede che, nei contratti a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, l'utente ha diritto di recedere senza penalità entro dieci giorni lavorativi tramite l'invio di una comunicazione scritta, ossia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altra modalità ivi compreso il fax (come nel caso di specie), a condizione che sia confermata entro le quarantotto ore successive da lettera raccomandata con avviso di ricevimento (come nel caso di specie). Inoltre la norma prevede che "la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti". A mente dell'art. 64 del Codice del consumo e della corrispondente norma contenuta nelle Condizioni generali di contratto di Tele Tu (art. 9, Diritto di recesso ex Decreto

legislativo 206/05, titolo III, capo I, sezioni II e III e ai sensi dell'allegato A alla delibera 664/06/CONS) si deve rilevare che la Sig.ra Forasassi ha correttamente esercitato il diritto di recesso: in data 18.09.2010, tramite fax ricevuto in pari dati da entrambi gli operatori, anticipava la comunicazione della propria mutata volontà, ossia chiedeva di recedere dal contratto concluso con Tele Tu ed accettava la proposta contrattuale di Fastweb. Il 20.09.2010 inviava a Tele Tu lettera raccomandata ricevuta il 22.09.2010, come si evince dal timbro postale apposto sulla copia dell'avviso di ricevimento. Di contro emerge dalle schermate prodotte agli atti che Tele Tu, operatore Recipient, ha inserito la richiesta di migrazione in data 14.09.2010, ovvero successivamente al consenso dell'utente, ma invece di interrompere la procedura di migrazione al ricevimento della richiesta di recesso del 18.09.2010, ha avviato il provisioning tecnico in data 20.09.2010, ovvero successivamente alla richiesta di disdetta dell'utente e senza informare l'operatore Donating Fastweb dell'intervenuto recesso. Ricevuto il ripensamento dell'utente, è onere infatti del Recipient inviare al Donating una notifica che interrompe il processo di migrazione: dispone l'art. 17, comma 7 della Delibera 274/07/CONS che "qualora il recipient riceva nei termini previsti una comunicazione di recesso, da inviare nelle modalità previste all'art. 5 comma 3 del Regolamento in allegato A alla delibera n. 664/06/CONS, da parte del cliente, procede senza indugio all'interruzione della procedura di attivazione o migrazione". Invece, nel caso di specie, il servizio veniva attivato da Tele Tu in data 05.10.2010 e conseguentemente e correttamente cessato da Fastweb il 09.10.2010, posto che, una volta ricevuta la richiesta di migrazione da Tele Tu il 14.09.2010, Fastweb non poteva che rilasciare la risorsa affinché Tele Tu potesse attivarla sui propri sistemi. Fastweb ha dimostrato di essersi attivata correttamente ai fini poi della riattivazione finale del servizio, avvenuta in data 22.07.2011, inoltrando a Tele Tu apposita richiesta di migrazione il 14.07.2011. Ne discende, in conformità a quanto già stabilito dall'Autorità in un caso analogo (cfr. Delibera Agcom n. 91/10/CIR e successive conformi), la responsabilità di Tele Tu per la mancata interruzione della procedura di migrazione ed il conseguente diritto dell'utente ad un indennizzo per i disservizi che derivino da tale inadempimento (cfr. *ex multis* Delibera Corecom Lazio n. 45/12). Secondo quanto affermato da parte istante, il servizio veniva indebitamente sospeso da Tele Tu dapprima in data 05.10.2010 – e riattivato il giorno successivo - e poi nuovamente

sospeso in data 07.10.2010 sino alla riattivazione del 22.07.2011. In punto all'assenza del servizio l'operatore non ha fornito giustificazione o avanzato contestazione alcuna. Si è limitato a rilevare che Fastweb non ha inserito sui sistemi alcuna notifica di mutata volontà dell'utente – che da normativa non comporta il blocco della migrazione - e a sostenere che il ripensamento esercitato dall'utente fosse fuori termine. Sotto il primo profilo, la circostanza dedotta non esonera il Recipient dagli adempimenti inerenti l'interruzione della procedura di migrazione. Quanto al secondo argomento, ciò in particolare non corrisponde al vero, essendo provato in atti che, in conformità a quanto previsto dall'art. 9.1 delle Condizioni generali di contratto, nel termine la Sig.ra Forasassi ha manifestato la propria volontà di recedere tramite il fax inviato (e ricevuto da Tele Tu) il giorno 18.09.2010 e parimenti in termini ha confermato la propria volontà con raccomandata a/r spedita il giorno 20.09.2010. Non corrisponde al vero nemmeno la circostanza per la quale Tele Tu non fosse nelle condizioni di bloccare il processo di migrazione considerata la tempestività della comunicazione di recesso e il successivo avvio della procedura di importazione dell'utenza in data 20.09.2010, come ammesso dalla stessa Tele Tu. E' previsto inoltre dalla normativa di settore (cfr. art. 17, comma 2 Delibera n. 274/07/CONS) che "i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo anche tramite apposite procedure di sincronizzazione, con l'obiettivo di non recare disservizio al cliente finale". Nel caso in esame era l'OLO Recipient Tele Tu, come detto, a doversi fare carico dell'interruzione del processo di migrazione e del ripristino dello *status quo ante*, senza disagi e disservizi per l'utente. Tele Tu non ha atteso il decorrere del termine utile per il recesso, né ha dimostrato la non imputabilità del disservizio lamentato ai sensi dell'art. 1218 del c.c. non assolvendo, pertanto, l'onere probatorio incombente; in virtù del principio di non contestazione più volte applicato dall'Autorità ed in questa sede (cfr. *ex multis* Delibera Agcom n. 1/11/CIR e successive conformi, Delibera Corecom Emilia Romagna n. 15/10) è su Tele Tu – e non su Fastweb - che deve ritenersi ricadere la responsabilità della sospensione del servizio che è dipesa dalla mancata tempestiva lavorazione del diritto di ripensamento esercitato dall'utente (cfr. Delibera Agcom n. 111/10/CIR). Ne discende che la richiesta di indennizzo per sospensione/mancata attivazione/cessazione del servizio, formulata dall'utente sub 1 nei confronti di Fastweb, non può essere accolta non potendosi ritenere il gestore responsabile

dell'intervenuta sospensione del servizio sulla base di tutto quanto sopra esposto e comunque in ragione del fatto che, nel periodo interessato, la risorsa non era nella sua disponibilità. Può invece essere accolta la richiesta di indennizzo formulata sub 1 nei confronti di Tele Tu, tenendo conto di quanto di seguito specificato. L'istante chiede il riconoscimento di un indennizzo per l'attivazione non richiesta del servizio, che nella fattispecie ha comportato l'omessa interruzione della procedura di migrazione e l'ostacolo al diritto di recesso, per i quali va riconosciuto all'istante l'indennizzo giornaliero di euro 5,00 in forza dell'art. 12, comma 3, dell'art. 6 e dell'art. 8 del Regolamento Indennizzi (cfr. *ex multis* Delibera Corecom Umbria n. 18/12). Il periodo computabile ai fini della determinazione dell'indennizzo va dal 07.10.2010, giorno in cui l'utente risulta privato del servizio, fino al 22/07/2011, data di effettiva riattivazione in Fastweb alle condizioni contrattuali pattuite (come ammesso dallo stesso utente). Per i 289 gg. di disservizio Tele Tu sarà pertanto tenuta a corrispondere all'utente la somma di euro 1.445,00. Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Regolamento indennizzi e delle Linee Guida di cui alla Delibera Agcom n. 276/13/CONS (punto III.5.3) sarebbe possibile l'applicazione dell'indennizzo in misura proporzionale ai servizi presenti sull'utenza – voce e adsl, nel caso *de quo*. Tuttavia per le ragioni che seguono non pare congruo procedere al raddoppio dell'importo. L'utente ha atteso sino al giugno del 2011 per la presentazione dell'istanza di conciliazione e di riattivazione dell'utenza a fronte della lamentata assenza del servizio a decorrere dall'ottobre 2010; di più nelle more non risulta abbia avanzato ulteriori reclami, oltre a quello in atti del 13.10.2010 ed ai contatti telefonici che riferisce essere intercorsi nei giorni precedenti. In applicazione del principio dell'interesse ne deriva che nell'accogliere la richiesta di indennizzo pare congruo applicare l'importo indennitario ad un solo servizio e non già a due servizi, atteso che la Sig.ra Forasassi ha atteso diversi mesi prima di attivarsi al fine di chiedere tutela rispetto ai disservizi descritti.

- b) L'istante chiede, sub 3, lo storno delle fatture emesse dagli operatori coinvolti. La domanda merita accoglimento. Per quanto riguarda Fastweb, in particolare, si tratta della fattura n. X emessa il 14 ottobre 2010 per il periodo 15 agosto – 14 ottobre 2010. Detta fattura risulta in verità corretta sotto il profilo del periodo di competenza (sino, cioè, alla dismissione del servizio). Tuttavia, in ragione del mancato recapito all'utente, asserito da parte istante e non contestato

dall'operatore, nonché della reiterata offerta conciliativa del gestore di storno della predetta fattura, se ne dispone lo storno integrale in favore dell'utente. Per quanto riguarda Tele Tu, in particolare, le fatture non saldate che risultano agli atti sono le seguenti: n. X emessa il 20.04.2011, n. X emessa il 20.06.2011 e n. X emessa il 20.08.2011. In ragione della mancata lavorazione della disdetta e del mancato funzionamento del servizio, se ne dispone lo storno integrale in favore dell'utente.

- c) Relativamente alla richiesta di indennizzo per la mancata risposta ai reclami sub 2 è necessario precisare che essa non è rinvenibile tra quelle proposte dall'istante in fase di conciliazione; tramite il formulario Ug, introduttivo del prodromico tentativo di conciliazione, l'utente infatti chiedeva: l'immediata riattivazione della linea alle condizioni prescelte con Fastweb, l'integrale storno delle fatture, gli indennizzi dovuti per i disagi patiti. Ciò nonostante la domanda merita comunque di essere trattata, dato che la tematica del mancato riscontro ai reclami era stata chiaramente esposta dall'utente nella parte fattuale del formulario Ug. Ciò in ottemperanza a quanto disposto dalle Linee Guida di cui alla Delibera Agcom n. 276/13/CONS (punto III.1.2), secondo cui la necessaria identità dell'oggetto delle richieste svolte in fase conciliativa e di definizione non deve portare a richiedere l'assoluta identità formale delle domande, ma soltanto che "la questione in discussione sia la medesima". Agli atti risulta un unico reclamo scritto, datato 13.10.2010 e rivolto sia a Fastweb che a Tele Tu con raccomandata a/r, indirizzata però alle rispettive sedi legali e non all'indirizzo utile per la proposizione di reclami e segnalazioni, che secondo la normativa (art. 8, comma 2 dell'All. A alla Delibera 179/03/CSP) è quello che risulta "nella documentazione di fatturazione inviata all'utente", ossia quello del Servizio Clienti. Pertanto, anche in applicazione delle norme contenute nelle rispettive Condizioni Generali di Contratto (art. 14, richiamato dall'art. 27 delle Condizioni Generali di Contratto di Fastweb ed art. 16 delle Condizioni Generali di Contratto di Tele Tu), la richiesta di indennizzo sub 2 non può essere accolta.
- d) Anche in relazione alla domanda sub 4 di rimborso delle spese è opportuno precisare che, pur se tale richiesta non è rinvenibile tra quelle proposte dall'istante in fase di conciliazione, la stessa merita comunque una trattazione per le medesime ragioni di cui al punto che precede (Linee Guida di cui alla Delibera Agcom n. 276/13/CONS, punto III.1.2). Sulla base della documentazione in atti, per quanto riguarda la richiesta di rimborso delle spese "vive" sostenute dall'utente per

sopperire all'assenza del servizio, formulata per complessivi euro 300,00 di cui euro 150,00 a carico di Fastweb ed euro 150,00 a carico di Tele Tu, si ritiene di poter accogliere parzialmente la domanda come segue: Tele Tu, ritenuta responsabile in base a quanto esposto al punto a) che precede, sarà tenuta al rimborso nella misura di euro 45,00 che corrisponde al totale delle spese documentate dall'istante (per es. per acquistare ricariche telefoniche per sopperire all'assenza del servizio, come da documentazione prodotta agli atti). Quanto alla richiesta di rimborso delle spese di procedura, quantificate dall'istante in complessivi euro 300,00 di cui euro 150,00 a carico di Fastweb ed euro 150,00 a carico di Tele Tu, deve applicarsi il principio di equità e proporzionalità di cui all'art. 19, comma 6 del Regolamento che prevede che l'Autorità tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione". Alla luce delle proposte conciliative, formulate dalle parti dapprima nel corso dell'udienza di conciliazione tenutasi il 20 ottobre 2011 (prot. n. 33843 del 20/10/2011) e successivamente anche nel corso dell'udienza di discussione del 25 marzo 2014 (prot. n. AL.2014.12584 del 25/03/2014), considerata la quantificazione dell'indennizzo di cui al punto a) che precede e atteso che nei confronti di Fastweb non è stata accertata responsabilità alcuna in ordine ai disservizi patiti dall'utente, la richiesta viene accolta parzialmente nella misura di euro 50,00 a carico di Tele Tu.

- e) La domanda sub 5 di "eventuali ulteriori indennizzi per i disagi subiti" dall'utente "a seguito della privazione della linea telefonica, sia di natura privata che professionale, stante lo stato di gravidanza in cui versava" deve essere infine rigettata in quanto del tutto generica. Il disagio dovuto, in particolare, allo stato personale in cui versava l'istante non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento, ma piuttosto nell'ambito del risarcimento del danno che non è di competenza dell'Autorità, posto che ex art. 19 del Regolamento "l'oggetto della pronuncia riguarda esclusivamente la liquidazione d'indennizzi o il rimborso/storno di somme non dovute" (cfr. Linee Guida di cui alla Delibera Agcom n. 276/13/CONS, punti I.1.2 e III.1.3).

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio Corecom dr.ssa Primarosa Fini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Accoglie parzialmente l'istanza di X Forasassi nei confronti di Fastweb X Società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG e Vodafone Omnitel X – Tele Tu per le motivazioni di cui in premessa.
2. La società Fastweb X Società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG é tenuta allo storno integrale dell'insoluto.
3. La società Vodafone Omnitel X – Tele Tu è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 45,00 (quarantacinque/00) per le spese documentate ed euro 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
 - I. euro 1.445,00 (millequattrocentoquarantacinque/00) a titolo di indennizzo per l'attivazione di servizi non richiesti;
3. La società Vodafone Omnitel X – Tele Tu é tenuta anche allo storno integrale dell'insoluto.
4. Le società Fastweb X Società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG e Vodafone Omnitel X – Tele Tu sono tenute, altresì, a comunicare a questo ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Il Segretario
Dott.ssa Primarosa Fini

La Presidente
Prof.ssa Giovanna Cosenza